

**COMMISSIONE TRIBU**

**RENZE**

**IL PRESIDENTE**

**ai Presidenti di Sezione  
ai Vice Presidenti di Sezione  
ai Giudici  
al Direttore di Segreteria  
e p.c. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  
e p.c. al Presidente della C.T.R. della Toscana  
e p.c. al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze  
e p.c. al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Firenze**

**oggetto:** D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n.27/2020. Direttive del CPGT Consiglio nella riunione di Comitato dell'11 maggio 2020 in ordine alla fissazione e trattazione delle udienze pubbliche e alle camere di consiglio (DF.DFCTPFI.REGISTRO UFFICIALE.0000564.12-05-2020.I).

Visto il D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n.27/2020;

Viste le Direttive del CPGT Consiglio deliberate nella riunione di Comitato dell'11 maggio 2020 in ordine alla fissazione e trattazione delle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, trasmesse in data 12 maggio 2020;

*Condivisa* la necessità della "adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze" che l'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari "per assicurare le finalità di cui al comma 6" della norma predetta, ed in considerazione della ratio della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio;

*Considerata* la necessità di promuovere lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto - ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit. - per il periodo dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;

*Atteso* che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e tramite gli applicativi

messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto che – come assicurato dal CPGT, nelle menzionate direttive – sono in corso di emanazione, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;

*Considerata* la necessità di prevedere che le camere di consiglio, quali logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi che saranno messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (anche per garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi);

*Considerata* la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di consentire la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

*Considerata* altresì la possibilità che, con le modalità previste dalla lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020 (trattazione scritta), si tengano le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546 1992 che non richiedano la presenza dei difensori e delle parti nonché quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali i difensori vi abbiano rinunciato espressamente;

che, a tale proposito, appare utile precisare, nell'avviso di trattazione ex art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992 che, ove le esigenze di tutela della salute dei Giudici e del personale amministrativo non consentano la loro presenza nell'aula di udienza, qualora non intervenga una rinuncia espressa alla richiesta di pubblica udienza già formulata, ovvero qualora una delle parti chieda, anche successivamente alla ricezione dell'avviso di trattazione, l'audizione personale, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;

*Considerato*, infine che per la "*dichiarazione di urgenza*", in relazione ai procedimenti tributari "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*" ex art. 83, comma 3, lett. a), ultima parte, i Presidenti di Sezione, all'uopo delegati, dovranno valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

che fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) (ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati), dovrà essere valutato il rinvio ove siano le parti a richiederlo.

## **DISPONE**

Che, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

- Non si proceda alla trattazione delle controversie in udienza pubblica, salva la rinuncia delle parti alla comparizione e la richiesta di trattazione camerale scritta (lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020), con la sola eccezione di quelle per cui, a seguito dell'apposita richiesta di una parte, sia intervenuta la dichiarazione d'urgenza del Presidente della sezione, a cui l'affare risulti assegnato: dichiarazione che dovrà tenere in rigoroso conto i contrapposti interessi, come sopra indicati, per la loro ponderazione;
- Tutte le altre controversie pendenti fissate per la trattazione camerale (vuoi per la rinuncia della parti alla udienza pubblica o vuoi perché tali *ab origine*), siano svolte, laddove possibile - e tenuto conto delle valutazioni del Presidente della sezione - tra presenti (in locali idonei ad assicurare il distanziamento dei componenti il Collegio anche rispetto al personale amministrativo), ovvero da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi che saranno messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- Le Camere di consiglio, quantunque svolte come logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi -, si svolgano, laddove possibile - e tenuto conto delle valutazioni del Presidente della sezione - tra presenti (in locali idonei ad assicurare il distanziamento dei componenti il Collegio anche rispetto al personale amministrativo), ovvero da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- La pubblicità del presente decreto avvenga mediante pubblicazione sul sito della Commissione e mediante affissione negli spazi all'esterno dei locali di Essa.

Dato il 15 maggio 2020

Il Presidente  
